SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

9ª COMMISSIONE

(Industria, Commercio interno ed estero, Turismo)

VENERDÌ 15 LUGLIO 1960

(23ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GAVA

INDICE

Disegno di legge:

« Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini » (813) (*D'iniziativa dei deputati De Marzi Fernando ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea):

PRESIDENTE . . *Pag.* 229, 230, 231, 232, 235, 236, 237, 238
BANFI 232
BONAFINI 231
BUSSI 232
CRESPELLANI 232
GELMINI 231, 235, 236, 237, 238
MICHELI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio* 237, 238
MORO, *relatore* . . 230, 233, 234, 235, 236, 237
ROASIO 232, 234, 237
TARTUFOLI 235

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Banfi, Bonafini, Bussi, Crespellani, Gelmini, Merloni, Moro, Pennavaria, Roasio, Secci, Tartufoli, Turani, Valenzi e Zannini.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Molinari è sostituito dal senatore Angelilli.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio Micheli.

MORO, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea del disegno di legge di iniziativa dei deputati De Marzi Fernando ed altri e Gorrieri ed altri: « Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini » (813) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati De Marzi Fernando ed altri e Gorrieri ed altri: « Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini », già approvato dalla Camera dei deputati.

MORO, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge sulla disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini, è un provvedimento che si trascina ormai da molti mesi davanti alla nostra Commissione ed ha dato già luogo a scambi di vedute e anche alla determinazione di alcuni criteri e princìpi di massima ai quali la Commissione ha ritenuto che debba informarsi il disegno di legge.

In ordine alla diversa impostazione che nella mia qualità di relatore ho ritenuto necessario di dover dare al disegno di legge pervenutoci dalla Camera dei deputati, ed in seguito alle richieste avanzate da alcuni colleghi, fu nominata una Sottocommissione per un esame più approfondito del provvedimento.

Nelle due riunioni che la Sottocommissione ha tenuto, è stata constatata l'impossibilità di accordo per le diverse tesi, per cui il problema torna davanti alla Commissione nel medesimo stato in cui si pose inizialmente.

A mio avviso tale problema è particolarmente grave perchè un disegno di legge di questa natura sarà indubbiamente considerato un primo esperimento di disciplina di attività artigiane, e probabilmente sarà invocato, in seguito, da tante altre categorie artigiane. Dobbiamo procedere con la massima cautela per evitare di creare dei precedenti che possono poi essere pericolosi.

La Commissione aveva stabilito i seguenti princìpi: non si deve parlare di licenza per l'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini, ma di autorizzazione; la disciplina non deve essere limitata ai Comuni superiori ai 30 mila abitanti, ma estesa a tutti i Comuni; il controllo sanitario deve essere stabilito anche in rapporto alle condizioni dei lavoratori; i gravami amministrativi devono essere normali.

Premessi i suddetti princìpi, ritengo mio dovere richiamare quelli che erano stati i motivi fondamentali che hanno provocato le due iniziative alla Camera dei deputati.

Da parte di alcuni dei proponenti era stata sottolineata l'esigenza di evitare assolutamente l'indiscriminata apertura di nuovi esercizi, ossia l'improvvisazione di questi nuovi esercenti ad una attività senza essere in possesso di una minima preparazione professionale. Da parte di altri erano state invece sottolineate le ragioni soprattutto di ordine sanitario.

Ritengo che su queste esigenze dobbiamo essere tutti d'accordo, dobbiamo evitare che ci sia un afflusso indiscriminato di artigiani in questo particolare settore anche per evitare di creare una concorrenza dannosa alla stessa categoria e di provocare il decadimento dell'attività artigiana.

È evidente poi che non è assolutamente concepibile che noi possiamo consentire che lo esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini sia permesso all'artigiano solo dopo che esso abbia ottenuto il beneplacito di una Commissione della quale fanno parte anche rappresentanti della stessa categoria, sia pure iscritti a diverse organizzazioni, perchè questo, a mio modesto avviso, significherebbe veramente ricostituire, nella forma più caratteristica, la corporazione chiusa. D'altra parte non possiamo decidere a favore di una categoria se non sulla base di criteri di ordine generale.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Come i colleghi sanno, il relatore ha predisposto un nuovo testo del disegno di legge. Se non si fanno osservazioni in contrario, la discussione degli articoli avrà luogo sul testo del relatore.

(*Così rimane stabilito*).

Iniziamo, pertanto, l'esame degli articoli.

Art. 1.

I Comuni hanno facoltà di disciplinare con le norme di cui agli articoli successivi, da approvarsi dai Consigli comunali, le attività di barbiere e di parrucchiere per signora. Dette norme devono riguardare anche le attività esercitate presso il domicilio dell'esercente o presso enti, istituti uffici, associazioni, anche a titolo gratuito.

I Comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai trentamila abitanti hanno l'obbligo di questa disciplina.

Le norme predisposte dai Comuni devono essere approvate dalla Giunta provinciale am-

ministrativa, sentito il parere della Commissione provinciale per l'artigianato di cui all'articolo 12 della legge 25 luglio 1956, numero 860.

Secondo i suggerimenti datimi dal senatore Battista, propongo di sostituire, nel primo comma, le parole: « hanno facoltà di disciplinare con le norme... » con le seguenti: « disciplinano con apposito regolamento che deve conformarsi alle norme... ». Inoltre, le parole: « Dette norme devono riguardare anche... » possono essere sostituite dalle seguenti: « Detto regolamento deve altresì riguardare le attività... ».

Sarei poi dell'avviso di sopprimere nel primo comma le parole: « da approvarsi dai Consigli comunali », poichè sono superflue; infatti per legge non si può approvare un regolamento che non sia già stato approvato dal Consiglio comunale.

Propongo, infine, di sopprimere l'intero secondo comma e di sostituire le prime parole del terzo comma « Le norme predisposte dai Comuni devono essere approvate dalla... » con le altre: « Il regolamento deliberato dal Comune deve essere approvato dalla... ».

GELMINI. Per quanto riguarda il testo dell'articolo 1 saremmo tutti d'accordo; tuttavia, poichè nei confronti degli articoli successivi vi sono delle posizioni contrastanti, prima di mettere in votazione l'articolo 1, vorremmo sentire il relatore anche sull'articolo 2 del nuovo testo da lui proposto.

Infatti se non riusciremo a trovare un punto d'incontro per quanto riguarda le questioni in esso considerate, noi chiederemo che l'approvazione del disegno di legge venga rimessa all'Assemblea.

PRESIDENTE. A mio parere, l'articolo 1 può essere senz'altro approvato, in quanto non specifica quali norme verranno stabilite nei successivi articoli; esso prevede solo una norma di indole generale e precisamente che il regolamento deve contenere le norme che saranno approvate in seguito.

La questione, pertanto, rimane impregiudicata.

BONAFINI. Vorrei avere qualche chiarimento relativamente alla proposta di soppressione del secondo comma dell'articolo, soppressione che comporterebbe l'estensione dell'obbligo della disciplina dell'attività in questione a tutti i Comuni.

PRESIDENTE. Questo costituisce uno dei punti fondamentali sui quali non si può più tornare, perchè quando venne dato alla Commissione ristretta il mandato di redigere, possibilmente d'accordo, un nuovo testo del disegno di legge, furono votati dei criteri basilari, ai quali la Commissione ristretta doveva attenersi.

BONAFINI. Vorrei sapere se il regolamento riguarda solo quei punti che hanno uno specifico interesse dal punto di vista igienico-sanitario o comprende anche norme relativamente al numero delle botteghe, alla distanza fra di esse, eccetera.

In altri termini, si tratta di un regolamento estensivo, che affronta completamente tutti i problemi previsti dal disegno di legge oppure di un regolamento diretto solo a salvaguardare determinate cautele di carattere igienico-sanitario?

Io, purtroppo, non ero presente alla riunione in cui venne nominata la Sottocommissione e, pertanto, vorrei chiedere all'onorevole Presidente se determinate norme del regolamento, che si possono facilmente affrontare in un Comune con popolazione superiore ai trentamila abitanti, devono essere affrontate nella stessa misura e con gli stessi criteri anche in piccoli Comuni.

Gradirei, quindi, una precisazione per quanto si riferisce al termine « regolamento ».

PRESIDENTE. A mio avviso, sarebbe opportuno rinviare tale discussione al momento in cui verranno esaminati gli articoli successivi, che prevedono le norme obbligatorie cui dovrà conformarsi il regolamento.

Per ora, si sta discutendo solamente intorno ad una disposizione di carattere generale e formale: si fa obbligo, cioè, ai Comuni di disciplinare con proprio regolamento l'attività di barbiere e di parrucchiere. Solo in

seguito vedremo quali sono le norme alle quali i Comuni dovranno attenersi nel loro regolamento.

Tuttavia, per rispondere al senatore Bonafini, preciso che per ciò che concerne le norme igienico-sanitarie, io ritengo opportuno esigerne il rispetto da parte di tutti i Comuni, indipendentemente dal numero degli abitanti. Per le altre norme, in sede di formulazione specifica, si vedrà, volta per volta, se sarà il caso di distinguere fra Comuni che abbiano più o meno di trentamila abitanti.

C R E S P E L L A N I . Proporrei di rimandare la votazione a quando avremo esaurito l'esame dei singoli articoli, in quanto potrebbe rendersi in seguito necessaria qualche ulteriore modifica.

P R E S I D E N T E . L'articolo 74 del Regolamento del Senato prevede che prima della votazione finale di un disegno di legge si può ritornare sugli articoli già approvati per eventuali modificazioni.

B U S S I . Tuttavia, saremmo più tranquilli se, prima di passare alla votazione degli articoli, fosse possibile esaminarli in generale, per conoscere in modo più preciso il contenuto del regolamento e per evitare che, qualora non si fosse tutti d'accordo sulla necessità di esso, un eventuale voto sull'articolo 1 pregiudichi il nostro convincimento al riguardo.

P R E S I D E N T E . A me pare, che sul principio del regolamento si sia tutti d'accordo, per lo meno per quanto si riferisce alle norme igienico-sanitarie.

Sul principio del regolamento non vi sono dubbi mentre le discussioni sorgono in relazione al suo contenuto.

R O A S I O . Mi sembra inopportuno approvare il principio del regolamento, senza sapere in cosa consista il regolamento stesso.

B A N F I . Vorrei rassicurare i colleghi sul fatto che l'articolo 1 preveda l'obbligo per i Comuni di disciplinare l'attività di barbieri e parrucchieri con un regolamento, senza stabilire quali norme dovranno essere in esso contenute. Tali norme, o meglio criteri, li discuteremo procedendo avanti e penso quindi che si possa senz'altro approvare l'articolo 1 e passare con tranquillità all'esame dell'articolo 2.

R O A S I O . Tuttavia, io ho ancora dei dubbi: non vedo, infatti, come gli stessi criteri possano valere, ad esempio, per la città di Torino, che ha una popolazione di un milione circa di abitanti, e per i Comuni della sua provincia, la maggior parte dei quali non raggiunge i cinquemila abitanti.

P R E S I D E N T E . Quando si parla di regolamento, si intende un regolamento comprendente sia norme di carattere sanitario che norme di carattere non sanitario: pertanto, la considerazione che un Comune, ad esempio, di centoventicinque abitanti, in cui vi sarà tutt'al più un unico barbiere, debba dettare delle norme disciplinatrici per materie diverse da quella sanitaria, effettivamente presenta un aspetto umoristico.

Tuttavia il regolamento è inteso in senso generico, di modo che nulla ci vieta di stabilire poi che in un paese con una popolazione inferiore ad un certo numero di abitanti, siano obbligatorie soltanto le norme sanitarie: ma è senz'altro necessario stabilire che tali norme siano obbligatorie anche per quelle località in cui eserciti un solo barbiere.

E su questo, appunto, è basato l'articolo 1.

Ricordo agli onorevoli colleghi che è stato presentato dal senatore Moro un emendamento all'articolo 1 del nuovo testo sul quale stiamo discutendo, tendente a sostituire nel primo comma le parole: « hanno facoltà di disciplinare con le norme... » con le altre: « disciplinano con apposito regolamento che deve conformarsi alle norme... ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Il senatore Moro ha, poi, proposto di sostituire, sempre nel primo comma, le parole: « Dette norme devono riguardare anche... » con le altre: « Detto regolamento deve altresì riguardare le attività ».

Metto ai voti tale emendamento.

(*È approvato*).

È stato da me presentato un emendamento tendente a sopprimere al primo comma le parole: « da approvarsi dai Consigli comunali ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto, inoltre, ai voti l'emendamento soppressivo del secondo comma proposto dal senatore Moro.

(*È approvato*).

È stato, infine, presentato dal senatore Moro un emendamento tendente a sostituire all'ultimo comma le parole: « Le norme predisposte dai Comuni devono essere approvate dalla... » con le altre: « Il regolamento deliberato dal Comune deve essere approvato dalla... ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 1, il quale con gli emendamenti testè approvati, risulta così formulato:

« I Comuni disciplinano con apposito regolamento che deve conformarsi alle norme di cui agli articoli successivi le attività di barbiere e di parrucchiere per signora. Detto regolamento deve altresì riguardare le attività esercitate presso il domicilio dell'esercente o presso enti, istituti, uffici, associazioni, anche a titolo gratuito.

Il regolamento deliberato dal Comune deve essere approvato dalla Giunta provinciale amministrativa sentito il parere della Commissione provinciale per l'artigianato di cui all'articolo 12 della legge 25 luglio 1956, numero 860 ».

(*È approvato*).

Art. 2.

Le norme di cui al precedente articolo devono prevedere apposita autorizzazione valevole per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

Detta autorizzazione è concessa previo accertamento:

a) dei requisiti igienici dei locali destinati allo svolgimento delle attività di barbiere o di parrucchiere per signora, nonchè dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività;

b) della qualificazione professionale del titolare della impresa.

L'accertamento di cui alla lettera *a*) spetta ai competenti organi comunali e deve essere compiuto in relazione alle disposizioni generali vigenti in materia, in ciascun Comune, nonchè alle norme di cui all'articolo 1.

La qualificazione professionale di cui alla lettera *b*) è comprovata dall'iscrizione del richiedente l'autorizzazione in un albo provinciale dell'Artigianato di cui all'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860.

Tale qualificazione s'intende inoltre conseguita da chi abbia compiuto, ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 29, il periodo di apprendistato presso una bottega di barbiere o di parrucchiere per signora oppure da chi vi presti, a qualunque titolo, la sua opera professionale qualificata.

Le condizioni di cui al comma precedente sono certificate a cura della Commissione provinciale dell'Artigianato.

Senatore Moro, la esorto, dal momento che la Commissione ristretta ha lavorato attivamente e lungamente intorno al presente testo, di riferirci i punti sui quali si è raggiunto un accordo in modo che possano essere votati, ed infine la prego di segnalarci i problemi che non è stato possibile risolvere, in modo che la Commissione possa discutere intorno ad essi e vedere quali decisioni sarà opportuno prendere.

M O R O , *relatore*. L'articolo 2, nel testo approvato dalla Camera dei deputati stabiliva che per poter esercitare un'attività di barbiere o parrucchiere, l'artigiano dovesse essere in possesso di una licenza rilasciata dal sindaco in base alla decisione di una Commissione speciale composta secondo criteri previsti dal medesimo disegno di legge.

Il nuovo testo da me proposto, invece, prevede per l'esercizio di suddetta attività il possesso di una autorizzazione rilasciata con provvedimento del Sindaco previo parere dell'ufficiale sanitario comunale.

Desidero ricordare che nei piccolissimi Comuni il barbiere è iscritto all'Albo delle imprese artigiane, è soggetto a determinati obblighi e beneficia di una infinità di assistenze stabilite dalle leggi; sono questi dei dati di fatto che non dobbiamo trascurare. D'altra parte, ritengo che sarebbe molto pericoloso limitare le qualificazioni di ordine professionale soltanto a determinati Comuni escludendo i più piccoli, perchè è evidente che così facendo non faremmo che creare proprio quella illecita concorrenza che la categoria lamenta.

Per quanto riguarda, poi, il dato della distanza, ritengo che non si possa essere d'accordo: noi rischieremmo di creare la « servitù della strada ». Il giorno in cui la Commissione prevista dal disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati consentisse ad un barbiere di installarsi in una determinata via, quel barbiere non potrebbe più spostarsi da quel luogo poichè se lo facesse cadrebbe sotto il vincolo delle distanze: non potrebbe, quindi, aprire più la bottega in altro luogo. Così noi impediremmo il trasferimento di un barbiere non solo da una strada all'altra, ma anche da una città all'altra.

Ritengo che questi siano tutti criteri che si manifestano in pieno conflitto con i princìpi della nostra politica ed anche con la norma della Costituzione che garantisce la libertà di iniziativa e di movimento nell'economia.

Il giorno in cui fossero stabilite delle distanze, il barbiere che avesse la fortuna di esercitare in una strada centrale rimarrebbe vincolato in quel luogo che commercialmente vale diversi milioni e sarebbe tartassato dal proprietario del locale. Da quanto ho detto è facile capire quale somma di interessi metteremmo in essere con una disciplina di simile natura.

Per le ragioni che ho esposto sono del parere che la migliore disciplina adottabile sia quella che riguarda solo l'aspetto professionale. Solo con una qualificazione professionale molto severa possiamo limitare la concorrenza lamentata dalla categoria.

Pertanto, le autorizzazioni debbono essere rilasciate solo ai lavoratori qualificati che per almeno cinque anni abbiano prestato la loro attività presso una impresa artigiana di barbiere o parrucchiere. Possiamo eventualmente ridurre la durata da cinque anni a tre anni.

R O A S I O . Cinque anni di apprendistato sono troppi!

M O R O , *relatore*. Senatore Roasio, noi non stabiliamo la durata dell'apprendistato! Ho accennato ad un periodo di cinque anni perchè la legge prevede questo periodo come limite, ma la legge deferisce tale determinazione ai contratti collettivi della categoria.

Evidentemente l'apprendistato del barbiere non sarà di cinque anni, ma di due, tre anni.

Quello che importa è di non creare delle situazioni diverse che ostacolerebbero lo sviluppo dell'attività dei barbieri e parrucchieri, senza dire, poi, che toglierebbero ogni possibilità ai giovani di pervenire all'esercizio della professione.

Desidero aggiungere un'ultima cosa: noi siamo in sede di discussione di problemi di integrazione europea e sappiamo che proprio per l'attività artigiana si sta, da parte di altre nazioni, concedendo il libero esercizio artigiano.

Questo, signor Presidente, è stato il punto fondamentale sul quale la Sottocommissione non ha potuto concludere per l'opposizione del senatore Gelmini.

R O A S I O . Vorrei ricordare agli onorevoli colleghi che si è discusso per alcuni mesi sul disegno di legge per la creazione di un Istituto per il marmo, proprio perchè si è tenuto conto del fatto che le categorie interessate erano divise in due gruppi.

Ora, desidererei chiedere al senatore Moro, riallacciandomi a quanto da lui detto in precedenza, se è proprio sicuro che questi servi vogliono essere liberati dai legami; a me risulta, infatti, che le categorie non gradiscono tale sua regolamentazione. I servi preferiscono rimanere servi!

Mi domando, pertanto: possiamo noi tranquillamente accettare il principio proposto dal senatore Moro, che modifica la regolamentazione di queste piccole aziende dell'artigia-

nato in un modo al quale sappiamo che tutti i barbieri sono contrari?

P R E S I D E N T E . Quanto afferma il senatore Roasio non è completamente esatto: infatti, noi abbiamo discusso molto più a lungo il disegno di legge oggi in esame che quello relativo all'Istituto per il marmo e dopo una approfondita discussione, si era pervenuti a fissare quei punti fondamentali già ricordati e a dare mandato alla Sottocommissione di presentare un testo alla Commissione.

Ora, è evidente che si vorrebbe legiferare su impulso di interessi di categoria; gli interessi generali, infatti, sono limitati alla tutela dell'aspetto igienico-sanitario. Seguendo le indicazioni del senatore Roasio, noi dovremmo dar via libera alla disciplina prevista dal disegno di legge della Camera dei deputati predisposto per soddisfare gli interessi, che possono essere anche ciechi, della categoria e che sono soprattutto, quelli dei *beati possidentes* di oggi; di coloro, cioè, che, avendo già i loro negozi aperti, vorrebbero impedire l'introduzione di altri nuovi elementi nella concorrenza.

Vogliamo, dunque, accedere a queste richieste della categoria che mi paiono eccessive o vogliamo ispirarci ad una visione di carattere generale che, salvaguardando nel contempo i giusti interessi della categoria, abbia di mira principalmente gli interessi generali?

Bisogna non dimenticare che non vi è alcuna ragione per cui domani, avendo noi creato un precedente per quanto riguarda la regolamentazione del settore dei barbieri, tutti gli altri settori artigianali non ci chiedano dei privilegi analoghi che creerebbero in Italia una disciplina corporativisticamente gretta, la cui unica conseguenza sarebbe quella di impacciare e vincolare ogni libera espansione dell'attività economica.

Pertanto, dal punto di vista dell'interesse generale, una volta avute tutte le assicurazioni sui requisiti igienico-sanitari e sulla capacità professionale del titolare dell'impresa, per tutto il resto si dovrebbe lasciare la più ampia libertà. Solo questo si dovrebbe fare se vogliamo essere coerenti con i nostri princìpi.

Ritengo che la qualificazione professionale, la quale si concede in base a delle valutazioni obiettive, sia sufficiente da un lato a diradare l'affluenza dei concorrenti e dall'altro a garantire una certa capacità nel mestiere, dal momento che tale mestiere riguarda, in un certo senso, la salute dei cittadini.

Invito, pertanto, i colleghi a venire ad un accordo; altrimenti ritengo che sarà necessario rimettere l'esame del disegno di legge all'Assemblea.

T A R T U F O L I . La cosa migliore è senz'altro quella di portare la discussione in Aula.

M O R O , *relatore*. Sono anche io dello stesso parere.

G E L M I N I . Signor Presidente, noi siamo partiti dalla necessità, di stabilire una disciplina per la categoria dei barbieri e parrucchieri ed abbiamo avuto, in proposito, alcuni incontri con gli altri membri della Commissione ristretta proprio per tentare di superare alcune posizioni contrastanti che esistevano e che si erano manifestate anche nel corso della discussione generale.

Purtroppo l'accordo si è mostrato impossibile sul punto previsto dall'articolo 2 e ampiamente illustrato dal senatore Moro.

Il progetto pervenutoci dalla Camera dei deputati, a nostro avviso, si inserisce nel nostro ordinamento per disciplinare l'attività della categoria dei barbieri così come sono disciplinate alcune altre attività, come ad esempio quella dei tassisti o quella dei commercianti: costoro, infatti, non possono liberamente darsi a quella determinata attività, ma devono ottenere l'autorizzazione che vien concessa, valutata l'opportunità di aumentare o meno il servizio.

Per quanto riguarda il criterio della distanza previsto dal disegno di legge della Camera dei deputati, ritengo che siamo tutti d'accordo nel considerarlo una vera limitazione e che, pertanto, non possa essere accolto; a mio avviso, si potrebbe essere ugualmente d'accordo nell'accettare, invece, il criterio della densità.

Non vi può essere arbitrio accogliendosi tale criterio: è necessario tenere presente che contro le decisioni della Commissione comunale è previsto il ricorso.

PRESIDENTE. Da quanto lei dice, senatore Gelmini, mi parrebbe di capire che è favorevole al mantenimento dell'istituto della licenza.

GELMINI. No, affatto: sono per l'istituto dell'autorizzazione.

PRESIDENTE. Ma l'autorizzazione è un istituto il quale si riporta a delle condizioni obiettive: l'autorità comunale, una volta constatata l'esistenza obiettiva degli adempimenti di carattere igienico-sanitario e della capacità professionale, deve concedere all'impresa artigiana l'autorizzazione. Pertanto, l'istituto dell'autorizzazione non presenta alcun carattere di discrezionalità.

Viceversa, il senatore Gelmini si richiama all'istituto della licenza che contiene in sè un carattere di discrezionalità: a questo punto, per non sconfinare in arbitrio, è necessario stabilire su quali elementi il giudizio di discrezionalità deve poggiare. A tal proposito, lo stesso senatore Gelmini afferma che il criterio della distanza non può essere accettato, in quanto troppo gravoso, e accoglie le critiche che al riguardo sono state sollevate: analogamente, a mio modo di vedere, non si può accettare il criterio della densità della popolazione, in quanto ciascun Comune stabilirebbe al riguardo norme diverse, recando l'anarchia nella regolamentazione di una attività così fondamentale come quella dell'artigianato, sia pure nell'ambito di un solo settore di essa.

È chiaro che se non si indicheranno i criteri ai quali dovrà farsi riferimento, il potere dei Comuni diventerà un potere arbitrario, che potrà trasformarsi in persecuzione contro eventuali nemici e in favoritismo verso gli amici.

Questa è la ragione per cui ci preoccupa la formulazione del disegno di legge pervenutoci dalla Camera dei deputati: infatti, poichè non è possibile indicare dei criteri cui riferirsi, non essendo accettabili nè quello della distanza nè quello della densità, si corre il rischio di sconfinare nella discrezionalità (cioè arbitrio) assoluta.

GELMINI. L'onorevole Presidente ha chiarito il suo punto di vista ed io ne prendo atto; tuttavia, desidererei completare ugualmente il mio pensiero.

Per quanto riguarda, dunque, la distanza noi siamo senz'altro d'accordo che l'inciso relativo potrebbe essere eliminato, poichè ci sembra troppo restrittivo, ma per quanto riguarda gli altri punti che costituiscono un'indicazione che permette alla discrezionalità della Commissione comunale di stabilire l'opportunità o meno di concedere l'apertura del negozio, restiamo fermi sulla nostra posizione.

D'altra parte, cosa ci propone il senatore Moro? A noi sembra che, richiedendo al piccolo imprenditore barbiere una dimostrazione di capacità per poter intraprendere la sua attività, si venga ad introdurre nel nostro ordinamento un principio del tutto nuovo.

E ritengo che questa non sia una cosa da sottovalutare, in quanto è certo che per tale strada noi giungeremo — e di fatto ci saremmo già giunti — alla patente di mestiere, patente che non potrebbe essere limitata alla sola categoria dei barbieri, ma che inevitabilmente dovrebbe estendersi a tutte le categorie artigianali del nostro Paese.

Ma per quale motivo si deve chiedere agli artigiani una dimostrazione di capacità per poter esercitare un'attività in proprio? Perchè non la si chiede anche agli altri imprenditori?

MORO, *relatore*. La qualificazione professionale è richiesta proprio dagli artigiani, per potersi difendere da una eccessiva concorrenza!

GELMINI. Abbiamo avuto occasione di parlare con i rappresentanti degli artigiani ed abbiamo potuto constatare che, nonostante esista anche una proposta di legge presso l'altro ramo del Parlamento per l'istituzione della patente per gli artigiani, solo pochi artigiani sono favorevoli a questa richiesta.

Quindi, ripeto, perchè non richiediamo tale dimostrazione anche agli altri imprendito-

ri? Perchè solo gli artigiani imprenditori, prima di poter iniziare una qualsiasi attività, devono dare una dimostrazione della loro capacità?

PRESIDENTE. Per quanto riguarda l'obiezione sollevata dal senatore Gelmini, di dover estendere poi a tutti i lavoratori e imprenditori la patente di mestiere, non è certo esatta poichè è necessario tenere conto solo di quei mestieri che hanno riferimento con le necessità igienico-sanitarie del pubblico.

GELMINI. Facciamo una disciplina meramente sanitaria!

MORO, *relatore*. Desidero chiarire un punto. Ci siamo richiamati a quelle che sono le richieste della categoria che sono numerosissime presso ognuno di noi. Tuttavia, devo constatare che tutte le volte che ho avuto l'occasione di avvicinare i rappresentanti delle varie associazioni artigiane si è sempre concluso con una adesione al principio da me proposto.

Dopo aver aderito alle segnalazioni fatte, siamo stati nuovamente pressati da richieste, fra le quali una presentata a nome di tutte le quattro organizzazioni artigiane, nella quale viene ribadita la identica posizione iniziale e si chiede ancora che la licenza sia subordinata all'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane. Tale condizione è impossibile accettarla, poichè sono iscritti all'Albo delle imprese artigiane solo gli attuali parrucchieri e barbieri e nessun altro vi può essere iscritto.

Debbo inoltre constatare che mentre la Confederazione artigiana dei sindacati autonomi mi propone degli emendamenti in ordine a quella che è stata la mia formulazione del disegno di legge, insiste poi su questa impostazione.

È necessario, pertanto, che la stessa Confederazione assuma la responsabilità del proprio atteggiamento.

Se limitassimo la disciplina solo all'aspetto igienico-sanitario non avremmo risolto nulla nei riguardi degli artigiani, ma saremmo accusati di aver aggravato la loro situazione. Non faremmo infatti che creare nuovi obblighi. E solo le botteghe particolarmente attrezzate, particolarmente ricche, potranno facilmente dimostrare l'esistenza delle condizioni igienico-sanitarie, mentre tanti poveri artigiani, che non hanno queste possibilità, saranno probabilmente esclusi.

ROASIO. Da una parte c'è una categoria che vuole cautelare i propri interessi, e dall'altra ci sono milioni di disoccupati!

PRESIDENTE. Poichè non vedo come si possa raggiungere un accordo, chiedo al senatore Gelmini se intende presentare formalmente la richiesta di rimessione all'Assemblea del disegno di legge.

GELMINI. Chiedo, insieme ai senatori Roasio, Secci, Bonafini, Banfi e Valenzi, che il presente disegno di legge sia rimesso alle decisioni dell'Assemblea.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Prego gli onorevoli senatori di voler esaminare attentamente la situazione, invitandoli a ritirare la loro richiesta di rimettere il disegno di legge all'esame dell'Assemblea, anche in considerazione del fatto che, effettivamente, i disegni di legge presentati alla Camera dei deputati diversi mesi fa hanno suscitato nel Paese una certa attesa da parte della categoria interessata.

Dirò subito che il Governo sarebbe favorevole a che venisse approvato un disegno di legge che tenesse conto di una disciplina limitata soltanto agli aspetti di carattere igienico-sanitario, ma è anche disposto a prendere in esame il nuovo testo formulato ed illustrato dal relatore, senatore Moro, accettando quanto da lui proposto.

In realtà, l'approvazione di tale provvedimento viene sollecitata, al contrario di quanto ha affermato il senatore Roasio, dalle organizzazioni sindacali anche se tali organizzazioni, in maggioranza, sostengono il disegno di legge approvato alla Camera dei deputati, in quanto tutela maggiormente i loro interessi.

A me pare, inoltre, di avere avvertito che anche il senatore Gelmini non sia contrario all'istituto dell'autorizzazione, in sostituzione di quello della licenza: ritengo, pertanto, che il punto di maggior contrasto sia soltanto quello relativo alla qualificazione professionale, dal momento che anche per quanto riguarda i requisiti della distanza e della densità della popolazione il senatore Gelmini ed i suoi colleghi non ne fanno una questione di fondo.

PRESIDENTE. A me pare, tuttavia, che il senatore Gelmini intenda rinunciare, eventualmente, al principio della distanza, ma non anche a quello della densità.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.* Proporrei, comunque, se fosse possibile, di sospendere la seduta e di riunire al Ministero il relatore da una parte e il senatore Gelmini dall'altra, per discutere la questione anche con gli uffici mi- i suoi colleghi non ne fanno una questione di contro tra le opposte tesi.

PRESIDENTE. Relativamente a questa proposta avanzata dal rappresentante del Governo, vorrei sapere dagli onorevoli colleghi se vi è la possibilità di un accordo, sempre però sulla base del principio dell'autorizzazione.

GELMINI. Noi siamo disposti a rinunciare ad alcune posizioni, ma restiamo fermi sul principio della necessità di una disciplina che conceda il permesso di aprire nuovi negozi sulla base di determinate considerazioni relative alla densità della popolazione, alle condizioni di mercato e così via.

Infatti, non si comprenderebbe una legge che intendesse stabilire una disciplina e che poi, al contrario, non la stabilisse, introducendo un criterio del tutto diverso, quale quello della dimostrazione della capacità.

PRESIDENTE. È evidente che vi sono delle posizioni irriducibili.

Pertanto, poichè a norma dell'articolo 26 del Regolamento, un quinto dei componenti della Commissione ha chiesto che il presente disegno di legge sia discusso e votato dal Senato, il disegno di legge stesso è rimesso alle decisioni dell'Assemblea.

L'esame del disegno di legge proseguirà quindi in sede referente.

La seduta termina alle ore 12,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari